ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del 06/04/2017

Istituito con DM/MIN/320 del 29 Dicembre 2014

Approvazione Convenzione con ISPRA per collaborazione nel progetto: *"Adempimenti connessi all'attuazione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, relativamente alle aree individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar".*

L'anno 2017 il giorno 06 del mese di aprile presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo:

PRESIDENTE

Gaetano BENEDETTO	DM nomina DEC/MIN/367 del 13/12/2013	PRESENTE

CONSIGLIERI

Luciano BONCI	DM nomina DEC/MIN/320 del 29/12/2014	PRESENTE
Alessandro BROCCATELLI	DM nomina DEC/MIN/320 del 29/12/2014	PRESENTE
Egidio CALISI	DM nomina DEC/MIN/320 del 29/12/2014	PRESENTE
Cesare CROVA	DM nomina DEC/MIN/320 del 29/12/2014	PRESENTE
Mauro PORCELLI	DM nomina DEC/MIN/320 del 29/12/2014	ASSENTE
Pier Lombardo VIGORELLI	DM nomina DEC/MIN/320 del 29/12/2014	PRESENTE
		PRESENTI: 06
		ASSENTI: 01

REVISORI DEI CONTI

Antonio SORABELLA	DM nomina MEF 76660 del 03.10.2016	ASSENTE
Nadia GENTILI	DM nomina MEF 76660 del 03.10.2016	ASSENTE
Anna Maria TAMMARO	DM nomina MEF 76660 del 03.10.2016	ASSENTE
		PRESENTI: 00
		ASSENTI: 03

Presiede la seduta il Presidente dott. Gaetano Benedetto assistito dal Direttore dott. Paolo Cassola, che assume le funzioni di Segretario per le annotazioni utili alla stesura del verbale.

Gaetano Benedetto, in qualità di Presidente dell'Organo consiliare, constatata l'esistenza del quorum richiesto per la validità della seduta, dichiara aperta la sessione dei lavori e, giunto al punto all'Ordine del Giorno, invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Dopo il dibattito di cui all'oggetto

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge 25 gennaio 1934, n.285 che ha istituito il Parco Nazionale del Circeo;

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991 così come integrata dalla Legge n. 426 del 9.12.1998;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Circeo pubblicato il 6.7. 2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155;

VISTO in particolare l'art. 9, commi 1 e 2, della legge 394/91, che recitano: "1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. 2. Sono organi dell'Ente: a) il Presidente; [...] 3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/367 del 13.12.2013, trasmesso in copia conforme all'Ente Parco Nazionale del Circeo con nota prot. 0052099/PNM del 16/12/2013, con il quale è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Circeo il dott. Gaetano Benedetto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/320 del 29/12/2014 con il quale sono nominati Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nazionale del Circeo;

TENUTO CONTO che il comma 7 dell'articolo 9 della citata norma quadro di riferimento prevede il legittimo insediamento del Consiglio Direttivo ad avvenuta nomina della maggioranza dei suoi Componenti;

VISTA la nota prot.4572 del 0170272017 trasmessa dall'ISPRA e acquisita agli atti di quest'Ente al prot.429 del 02/02/2017, con cui si chiedeva all'Ente Parco di partecipare al progetto in fase di avviamento a cura dell'ISPRA nell'ambito di una convenzione con il Ministero dell'Ambiente – DPN, finalizzato a sostenere gli enti gestori delle zone Ramsar per l'attuazione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, punto A.5.8.1, anche in vista di uno specifico Decreto in fase di discussione nell'ambito del Consiglio Tecnico Scientifico del MIPAAF;

CONSIDERATO che Nello specifico, lo studio ha i seguenti obiettivi:

- Facilitare la comunicazione con gli agricoltori per l'applicazione delle restrizioni sull'utilizzo dei fitofarmaci previste per le zone Ramsar, con particolare attenzione per i fitofarmaci potenzialmente pericolosi per la biocenosi acquatiche ed in particolare per l'avifauna e le altre specie tutelate
- Valutare i servizi ecosistemici (SE) legati al ciclo ed alla qualità dell'acqua di cui beneficia l'attività agricola ed i servizi ecosistemici mantenuti da una gestione dei coltivi compatibile con la tutela della biodiversità, in armonia con i principi della L.N. 221/2015 ex art. 70 (collegato ambientale).

CONSIDERATO altresì che le attività per le quali si chiede il coinvolgimento del Parco Nazionale quale ente gestore di Zone Ramsar ", sono le seguenti:

- Raccolta di dati riguardanti le attività agricole presenti nella zona Ramsar e sulle metodologie di difesa fitosanitaria praticate, sulle criticità di gestione di carattere agronomico che economico, utili alla realizzazione della banca dati, anche attraverso visite nelle aziende;
- Individuazione delle Misure di accompagnamento previste dal PSR 2016-2020 e delle modalità di gestione delle risaie per rispondere agli obblighi del DM sull'uso sostenibile dei fitofarmaci nelle Zone Ramsar (in corso di definizione).
- Incontri con gli stakeholders presenti nella Zona Ramsar e nelle zone limitrofe

DATO ATTO che a seguito di confronti tra i tecnici dell'ISPRA e dell'Ente Parco si è individuato come area Ramsar più opportuna a riguardo l'attuazione di tale progetto quella del "Lago di Sabaudia";

VISTA la Bozza di Convenzione regolante tale forma di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, allegata alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in tale documento si dispone che per le spese relative alle attività di cui all'art. 3 ISPRA riconoscerà, a titolo di rimborso, al Parco, l'importo massimo di 13.500,00 € (tredicimila/500 euro) fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72 da distribuirsi secondo il prospetto economico di seguito riferito:

VOCE DI SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Spese di personale	Contratti a t.d.– Co.Co.Co,	
Spese per materiali di consumo	Materiali, spese per organizzazione incontri con agricoltori, depliant informativi ecc.	
Spese missioni		
Spese generali (max. 7%)		
TOTALE		13.500,00

CONSIDERATO che tale importo, in quanto inteso e corrisposto quale rimborso, dovrà essere di fatto anticipato dall'Ente Parco;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2017;

ASCOLTATO il Direttore dell'Ente in merito alla possibile reperibilità di tali fondi a valere sul Bilancio di previsione 2017 e della regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma di legge da tutti i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE così come approva, per le ragioni dettagliate in premessa, l'allegata Bozza di Convenzione con l'ISPRA per l'attuazione del progetto *"Adempimenti connessi all'attuazione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, relativamente alle aree individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar"* che interesseranno, in particolare, l'area Ramsar del Lago di Sabaudia;

DI PROCEDERE alla sottoscrizione della succitata Convenzione regolante lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, incaricando il Direttore alla sottoscrizione;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente Parco per quindici giorni consecutivi;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non rientra tra quelle soggette al controllo e quindi all'invio alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, secondo quanto precisato dalla stessa Direzione Generale con nota prot. 0023212 del 10/11/2011;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Dott. Gaetano Benedetto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione del Consiglio Direttivo è conservata in originale negli archivi dell'Ente Parco.

Il Direttore

Dott. Paolo Cassola

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

CONVENZIONE

TRA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n.48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Dirigente del Servizio " Servizio per la sostenibilità della pianificazione territoriale, per le aree protette e la tutela del paesaggio, della natura e dei servizi eco-sistemici terrestri" del Dipartimento "monitoraggio e tutela ambiente e conservazione biodiversità", Ing. Luciano Bonci, giusta delega conferita con Disposizione n. ……/DG del ……...

E

con sede e domicilio fiscale in Sabaudia (LT), via Carlo Alberto, 188 - 04016 Sabaudia (LT), Codice Fiscale 91076590594, legalmente rappresentato dal Presidente Gaetano Benedetto nato a Patti (ME) il 06/04/1958;

PREMESSO CHE:

1. con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
2. con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/05/2010, n.123, è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)";
3. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari

ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

4. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
5. l'articolo 133, lett. a), n. 2 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
6. l'Istituto svolge le funzioni già dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (di seguito APAT) di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s. m. i., dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (di seguito INFS) di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e s.m.i., e dell'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (di seguito ICRAM) di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 21 gennaio 1994, n. 61, assumendone i connessi obblighi;
7. la Legge 8.7.86 n. 349, che istituisce il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), affida al MATTM il compito di assicurare, in un quadro organico ed omogeneo, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, nonché il compito di promuovere e compiere studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;
8. il MATTM è impegnato nell'attuazione della Direttiva comunitaria 2009/128/CE finalizzata a definire ed attuare misure volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari;
9. per adempiere a quanto previsto dalla predetta Direttiva, in particolare nei Siti Natura 2000 e nelle Aree protette, la difesa delle colture agrarie deve essere effettuata attraverso un basso apporto di prodotti fitosanitari, al fine di salvaguardare un alto livello di biodiversità e la protezione dei nemici naturali, privilegiando le opportune tecniche agronomiche;
10. le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nei Siti Natura 2000 e nelle Aree naturali protette e' stabilita anche dal decreto legislativo n. 150/2012 (art. 15) che recepisce la suddetta direttiva. L'art. 6 del suddetto decreto prevede che, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e della Salute (MinSal), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano, adottino il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (detto PAN), pubblicato in G.U. n. 35 del 22/1/2014;

11. il punto A.5.8.1 del PAN prevede che il MATTM, il MIPAAF e il MinSal, su proposta del Consiglio Tecnico Scientifico (istituito in base al'art. 5 del D.Lgs. 150/2012), entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Piano "*...predispongono le linee guida per la scelta delle misure restrittive da inserire nei piani di gestione e nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali.....in funzione dei seguenti target da salvaguardare: a) habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V); b) habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri; c) habitat in cui vi è la necessita' di tutelare gli imenotteri domestici e selvatici, i lepidotteri e gli altri impollinatori*". Tali Linee guida sono state pubblicate con D.M. 10/3/2015 – G.U. n. 16 del 26/3/2015;
12. inoltre il PAN prevede che le Regioni, le Province autonome e gli Enti gestori delle aree naturali protette possono definire ulteriori limitazioni all'uso di prodotti fitosanitari per la tutela di specie endemiche o ad elevato rischio di estinzione e, tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici sancite a livello internazionale dai documenti delle COP Ramsar e CBD, le Zone Ramsar hanno priorità di tutela e richiedono un maggior livello di salvaguardia. Pertanto il MATTM, di concerto con il MIPAAF, sentito il Consiglio, in accordo con le Regioni e le Province autonome e gli enti territorialmente competenti, devono definire prescrizioni per il divieto o la regolamentazione nelle Zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari pericolosi per gli ecosistemi acquatici (A.5.8.1 del PAN);
13. il punto B del PAN, "Indicatori", B - INDICATORI - STRUMENTI PER LA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (art. 6 del decreto legislativo n. 150/2012) prevede che "*..al fine di valutare i progressi realizzati attraverso l'applicazione delle misure previste dal piano per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ed in attesa che vengano individuati gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo, il Piano identifica tre categorie di indicatori: 1) indicatori prioritari per la valutazione complessiva dei risultati raggiunti con l'applicazione del Piano; 2) indicatori specifici per valutare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole misure del Piano; 3) indicatori di rischio. .... Inoltre, nella individuazione degli indicatori, viene privilegiato il ricorso ai dati provenienti da programmi di monitoraggio esistenti e coerenti con le finalità del Piano, come i progetti già inseriti nel programma statistico nazionale*";

14. l'articolo 2, comma 6, del D.P.C.M. 10 luglio 2014 n. 142, prevede che il MATTM si avvalga, di regola, per i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
15. ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, per quanto attiene alle attività conoscitive ed ai compiti di controllo, monitoraggio e valutazione, l'ISPRA svolge, direttamente e attraverso la collaborazione con il Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali e gli altri enti competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell'ambito delle competenze istituzionali, nonché a fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri soggetti titolati;
16. il Servizio per la sostenibilità della pianificazione territoriale, per le aree protette e la tutela del paesaggio, della natura e dei servizi eco-sistemici terrestri del Dipartimento per il monitoraggio e la tutela ambiente e per la conservazione biodiversità di ISPRA, nell'ambito delle competenze e dei fini istituzionali attribuitigli, svolge attività finalizzate alla protezione della natura e della biodiversità nonché alla valutazione di misure per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree protette e nei siti Natura 2000;
17. il MATTM ha stipulato con ISPRA una apposita convenzione in data 27/12/2017 sugli "Adempimenti connessi all'attuazione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, relativamente alle aree individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar".
18. la suddetta Convenzione prevede l'individuazione delle aree agricole ricadenti in Zone Ramsar dove effettuare la raccolta dati e azioni di comunicazione per favorire l'applicazione delle restrizioni sull'utilizzo dei fitofarmaci potenzialmente pericolosi per la biocenosi acquatiche ed in particolare per l'avifauna, che verranno previste da uno specifico DM in corso di definizione per le zone Ramsar (di cui al punto 12);
19. ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, per quanto attiene alle attività conoscitive ed ai compiti di controllo, monitoraggio e valutazione, l'ISPRA svolge, direttamente e attraverso la collaborazione con il Sistema Nazionale delle Agenzie Ambientali e gli altri enti competenti, attività di monitoraggio e controlli ambientali nell'ambito delle competenze istituzionali, nonché a fronte di specifiche richieste del Ministero vigilante o di altri soggetti titolati;
20. la legge 25 gennaio 1934, n.285 ha istituito il Parco Nazionale del Circeo e il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2005, pubblicato il 6.7.2005 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155, istitutiva dell'Ente Parco Nazionale del Circeo;
21. il Parco Nazionale del Circeo, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato 1 al DPR 4 aprile 2005 persegue le seguenti finalità:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio e degli insediamenti urbani;

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;

d) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché di attività ricreative compatibili;

e) la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;

f) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive compatibili;

g) la promozione del turismo sostenibile e delle relative attività compatibili con i fini istituzionali del parco;

22. Ispra ha individuato il Lago di Sabaudia come area corrispondente ai requisiti richiesti dalla suddetta convenzione con il MATTM, in particolare per la criticità relativa all'uso di fitofarmaci per questo tipo di colture in riferimento agli effetti sulla biodiversità;
23. Il Parco è stato individuato come Ente gestore della Zona Ramsar Lago di Sabaudia in base al Decreto Ministeriale 16 gennaio 1978, pubblicato il 10.3.1975 sulla Gazzetta Ufficiale n. 69;
24. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità; in particolare le attività oggetto della presente convenzione sono da ritenersi istituzionali;
25. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP (ora ANAC), intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

La presente convenzione riguarda la collaborazione tra l'ISPRA e Il Parco per gli "Adempimenti connessi all'attuazione del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, relativamente alle aree individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar".

In particolare le attività previste sono:

1) La raccolta di dati relativi all'attività agricola e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari nel territorio della Zona Ramsar, alla comunicazione ed informazione agli agricoltori sulla normativa relativa all'uso sostenibile dei fitofarmaci previste per le zone Ramsar, con particolare attenzione per i fitofarmaci potenzialmente pericolosi per la biocenosi acquatiche ed in particolare per l'avifauna e le altre specie tutelate
2) Collaborazione alla raccolta dati utili a valutare i servizi ecosistemici (SE) legati al ciclo ed alla qualità dell'acqua di cui beneficia l'attività agricola ed i servizi ecosistemici mantenuti da una gestione dei coltivi compatibile con la tutela della biodiversità, in armonia con i principi della L.N. 221/2015 ex art. 70 (collegato ambientale).

ART. 3

(Modalità di esecuzione delle attività)

ISPRA concorrerà alle attività oggetto della presente convenzione per quanto di sua specifica competenza, in sinergia con i compiti qui sotto riportati per il Parco.

In particolare il Parco effettuerà le seguenti azioni:

- Raccolta dati riguardanti le attività agricole presenti nella zona Ramsar e sulle metodologie di difesa fitosanitaria praticate, sulle criticità di gestione sia di carattere agronomico sia economico, utili alla realizzazione della banca dati, anche attraverso visite nelle aziende.
- Individuazione delle Misure di accompagnamento previste dal PSR regionale e le modalità di attuazione per rispondere agli obblighi del PAN al punto A.5.8.1
- Incontri con gli stakeholders (uno o due a seconda delle esigenze).

ISPRA valuterà:

- la presenza di specie e di habitat presenti nell'area su cui le attività agricole potrebbero determinare impatti sul loro stato di conservazione;

- gli impatti potenziali sulle biocenosi acquatiche ed in particolare sull'avifauna protetta, determinati dall'uso di fitofarmaci
- le pratiche agronomiche da attuare sul territorio della Zona Ramsar per rendere l'attività agricola compatibile con la tutela degli ecosistemi acquatici e delle specie da tutelare
- i servizi ecosistemici (SE) legati al ciclo ed alla qualità dell'acqua di cui beneficia l'attività agricola ed i servizi ecosistemici derivanti dall'attività agricola

Tutte queste attività forniranno le basi conoscitive per lo sviluppo e l'eventuale possibile applicazione di un PSEA (Pagamento dei Servizi Ecosistemici Ambientali, LN 221/15 art.70) per i (SE) legati al ciclo ed alla qualità dell'acqua, sia per l'organizzazione degli incontri pubblici con gli stakeholders.

ART.4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e termina il 30 settembre 2017

ART. 5

(Costi)

Per le spese relative alle attività di cui all'art. 3 ISPRA riconoscerà, a titolo di rimborso, al Parco, l'importo massimo di 13.500,00 € (tredicimila/500 euro) fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72, così come analiticamente specificato nel prospetto previsionale di spesa in calce al presente atto.

Le spese generali non potranno comunque superare il 7% dell'importo delle altre voci di spesa e potranno essere rendicontate forfettariamente.

ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

Il rimborso delle spese, previa verifica dell'effettiva attività svolta e favorevole accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA, verrà rimborsato da ISPRA entro 60gg. dalla presentazione della relativa nota di debito correlata dalla rendicontazione delle spese sostenute o autocertificazione delle stesse ai sensi della Legge 445/2000. Tutta la documentazione attestante le spese sarà disponibile per qualsiasi controllo in originale presso la sede del Parco per cinque anni dalla data di scadenza del presente atto.

ART. 7

(Nomina dei Referenti di Convenzione)

Il Referente di Convenzione ISPRA è: dott.ssa Susanna D'Antoni

Il Referente di Convenzione del Parco è: dott. Daniele Guarneri

ART. 8

(Compiti delle Parti)

ISPRA, nell'ambito delle sue competenze, ha il compito di coordinare le attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Convenzione e di raccogliere i dati necessari all'individuazione degli indicatori utili alla valutazione degli effetti descritti nell'art. 3 della presente Convenzione e di fornire supporto tecnico al Parco per lo svolgimento dei compiti definiti dall'art.3.

Il Parco, nell'ambito delle sue competenze, ha il compito di fornire i dati risultanti dalle attività richieste, di organizzare gli incontri presso le aziende e quelli collettivi e dovrà presentare una Relazione finale contenente i risultati delle attività svolte.

ART. 9

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 11

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione e alle Parti.

ART. 12

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC) fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it per ISPRA e

parconazionalecirceo@pec.it per il Parco

ART. 13

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

ART. 14

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 e il Parco in Sabaudia (LT), Via Carlo Alberto 188.

ART. 15

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per il Parco
Il Direttore, Dott. Paolo Cassola

Per l'ISPRA

.....

PROSPETTO ECONOMICO DELLA CONVENZIONE

VOCE DI SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Spese di personale	Contratti a t.d.– Co.Co.Co,	
Spese per materiali di consumo	Materiali , spese per organizzazione incontri con agricoltori, depliant informativi ecc.	
Spese missioni		
Spese generali (max. 7%)		
TOTALE		13.500,00

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione del Consiglio Direttivo viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente Parco Nazionale del Circeo sul sito www.parcocirceo.it in data 18/04/2017

Sabaudia, lì 18/04/2017

Il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Circeo
Dott. Paolo Cassola

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO